

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/79 DEL CONSIGLIO**

del 6 luglio 1979

**che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del Bacino mediterraneo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1301/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari e del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, prevede per la campagna 1979/1980 delle misure di compensazione finanziaria per i limoni; che tali misure avevano determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 del Consiglio, del 24 febbraio 1976, che sospende l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro, della Spagna, di Israele, del Marocco, della Repubblica araba d'Egitto, della Tunisia e della

Turchia, in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1554/76 <sup>(4)</sup> e (CEE) n. 1389/77 <sup>(5)</sup>, per tener conto degli accordi conclusi con l'Algeria, la Giordania ed il Libano; che la sospensione sopraddetta è stata prorogata fino al 31 maggio 1979 con il regolamento (CEE) n. 1129/78 <sup>(6)</sup>; che occorre ora prorogarla fino al 31 maggio 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica sino al 31 maggio 1980 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

<sup>(1)</sup> GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 95.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 172 dell'1. 7. 1976, pag. 3.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 4.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 32.